

# **Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per i rami professionali della carrozzeria**

**Modifica del 24 aprile 2012**

---

*Il Consiglio federale svizzero  
decreta:*

I

Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro (CCL) per i rami professionali della carrozzeria, allegato ai decreti del Consiglio federale del 19 giugno 2006, del 13 agosto 2007, del 29 aprile 2008, del 9 marzo 2009, del 12 aprile 2010, del 26 novembre 2010 e del 15 settembre 2011<sup>1</sup>, sono dichiarate d'obbligatorietà generale<sup>2</sup>:

*Appendice 9*

**A. Adeguamento salariale per tutta la Svizzera, ad eccezione dei Cantoni Vaud, Vallese, Neuchâtel, Giura, Friburgo e Ginevra**

**B. Aumento salariale per il Cantone di Ginevra**

II

I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2012, un aumento generale del salario possono computarlo sull'aumento salariale conformemente all'appendice 9 del contratto collettivo di lavoro.

III

Il presente decreto entra in vigore il 1° giugno 2012 e ha effetto sino al 30 giugno 2014.

24 aprile 2012      In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf  
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

<sup>1</sup> FF 2006 5315, 2007 5777, 2008 2869, 2009 1093, 2010 2325 7377, 2011 6333

<sup>2</sup> Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.

